

Vasco Fronzoni

Sull'applicabilità  
della giurisdizione  
universale ai reati  
transnazionali  
nel sistema penale  
marocchino



---

COLLANA  
DI DIRITTO  
E SOCIETÀ

**FrancoAngeli**



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Vasco Fronzoni

Sull'applicabilità  
della giurisdizione  
universale ai reati  
transnazionali  
nel sistema penale  
marocchino

FrancoAngeli

*Grafica della copertina: Elena Pellegrini*

Copyright © 2009 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

*A Franco e Anna Maria*



## *Indice*

<b>Nota di trascrizione fonetica e tavola di traslitterazione</b>	pag.	9
<b>1. Diritto penale internazionale e organizzazioni giudiziarie internazionali</b>	»	11
1. I Tribunali Militari Internazionali	»	11
2. I Tribunali <i>ad hoc</i>	»	24
3. La Corte Penale Internazionale	»	28
4. Le Corti ibride	»	42
<b>2. Il contrasto dei crimini <i>jura gentium</i></b>	»	46
1. I reati transnazionali	»	46
2. Cooperazione ed assistenza giudiziaria	»	49
3. La collaborazione arabo-islamica in ambito penale	»	52
<b>3. L'assetto internazionale</b>	»	63
1. <i>Actiones populares, jus cogens</i> e obblighi <i>erga omnes</i>	»	63
2. Giurisdizione universale	»	69
2.1. Struttura dell'istituto	»	69
2.2. Sua applicazione processuale	»	77
<b>4. L'applicabilità della giurisdizione universale per i reati transnazionali nel sistema penale marocchino</b>	»	102
1. La comparazione tra i principi generali del diritto islamico e quelli del diritto penale internazionale	»	102
2. La giurisdizione universale nel diritto islamico classico attraverso l'analisi delle fattispecie	»	151
3. Le organizzazioni regionali intra-islamiche	»	169



4. Le disposizioni regionali per la repressione del terrorismo	pag.	174
5. Il sistema penale marocchino e le “aperture” sovranazionali	»	188
<b>5. I possibili limiti</b>	»	209
1. Il <i>zāhīr</i> “berbero” del 1930 e la questione della sovranità	»	209
2. Il dossier <i>Ṣaḥārā</i> occidentale	»	220
3. La tutela dei diritti umani nell’ <i>islām</i> e nel regno del Marocco	»	223
<b>Riflessioni conclusive</b>	»	229
<b>Riferimenti bibliografici</b>	»	237
Sitografia	»	250

## Nota di trascrizione fonetica e tavola di traslitterazione

Nella stesura del testo, per la trascrizione dei termini arabi si è adottato il sistema di traslitterazione comune, secondo le indicazioni della tavola a seguire.

### Tavola di trascrizione in caratteri latini delle lettere arabe

Alfabeto arabo	Traslitterazione
ا	ā
ب	b
ت	t
ث	ṭ
ج	ǧ
ح	ḥ
خ	ḫ
د	d
ذ	ḏ
ر	r
ز	z
س	s
ش	š
ص	s
ض	ḏ
ط	t
ظ	ẓ
ع	‘
غ	ǧ
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
ه	h
و	w oppure ū
ي	y oppure ī
ء	‘

In alcune circostanze, le regole di traslitterazione non sono state sempre rispettate in riferimento ad alcuni nomi propri, ovvero a quelli di luogo, preferendo utilizzare il metodo di trascrizione maggiormente diffuso, nella forma che si trova più comunemente citata. Analogamente, nelle indicazioni bibliografiche, in determinati casi si è preferito riportare i titoli dei testi così come diffusi in commercio e distribuiti.



## *1. Diritto penale internazionale e organizzazioni giudiziarie internazionali*

### **1. I Tribunali Militari Internazionali**

La legge delle Nazioni o legge inter-nazionale presuppone l'esistenza di Stati nazionali e sovrani, ognuno dotato di un proprio sistema giuridico organizzato. Allorquando tali Stati entrano in rapporti tra loro, sorge l'esigenza di regolamentare e di codificare le singole relazioni politiche pattizie tra Nazioni, nasce così lo *jus inter gentes*, ma anche la coscienza di appartenere ad un'unica comunità civile, rispettosa dei principi e dei diritti umanitari universali, secondo le norme del diritto vivente, quel "*diritto che regola la vita sociale sebbene non sia formulato in proposizioni giuridiche*"<sup>1</sup>, che non si contrappone necessariamente al diritto vigente<sup>2</sup> e che, riferito alle norme anche consuetudinarie esistenti fra le Nazioni civilizzate, diventa *jus gentium*.<sup>3</sup> I rapporti strutturati in tale maniera regolamentano tanto le normali relazioni in tempo di pace quanto quelle in tempo di guerra, nella sfera sia dei rapporti pubblicistici che in quelli privatistici.

In ambito occidentale, la nascita del diritto e delle relazioni internazionali viene generalmente fatta risalire alla prima metà del XVII secolo, con

<sup>1</sup> Così definito da EHRlich, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 592.

<sup>2</sup> Sul superamento della contrapposizione tra la nozione di diritto vivente e quella di diritto vigente si veda, tra gli altri, MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 148 e 149.

<sup>3</sup> Per una analisi dell'evoluzione storica dell'argomento, si rimanda a RUBIN, *Ethics and Authority in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

le elaborazioni dottrinarie di Grozio<sup>4</sup> e con il Trattato di Westfalia del 1648.<sup>5</sup> Ha così inizio il consesso delle Nazioni e la formulazione della nozione di guerra giusta e del principio in base al quale tutte le Nazioni risultano legate dal principio del diritto naturale, ognuna con uguali diritti e pari responsabilità nei confronti della comunità internazionale. Ma è soltanto nel corso del XIX secolo, con il congresso di Parigi del 1856,<sup>6</sup> con le prime due conferenze di Ginevra del 1863 e 1864<sup>7</sup>, e soprattutto con la I Convenzione di Ginevra del 1864<sup>8</sup> che la rilevanza della comunità internazionale e delle sue iniziative ha assunto concretezza ed ha determinato la fioritura in epoca moderna del diritto penale internazionale, degli strumenti pattizi e delle organizzazioni internazionali.

In ambito islamico, sulla scorta dell'esempio del Profeta, i giuristi musulmani elaborarono delle regole per disciplinare le relazioni tra i musulmani (Stato e Comunità) ed il mondo esteriore. Esse vennero definite "le condotte", "i modi di agire", ma anche "le biografie" (*siyar*). L'utilizzo del plurale è giustificato dalla diversità dei regimi utilizzati che variano secondo i soggetti interessati dalla materia. Tale termine è quindi passato a designare il diritto internazionale islamico, inscindibile dal diritto interno dello

<sup>4</sup> È del 1625 il testo *De jure belli ac pacis libri tres* (traduzione italiana) GROZIO, *Il diritto della guerra e della pace*, Centro Editoriale Toscano, Limena, 2002.

<sup>5</sup> Detto Trattato mise fine alla guerra "dei Trent'anni" e dette corso ad un nuovo ordine internazionale, dove gli Stati si attribuivano mutuo riconoscimento in ragione delle loro qualità sovrane, al di là dell'appartenenza confessionale o etnica. Nacque così la comunità internazionale e ebbero inizio le relazioni internazionali secondo l'accezione contemporanea.

<sup>6</sup> Il Congresso, indetto a seguito del Trattato di pace di Vienna, mise fine alla guerra di Crimea. È doveroso sottolineare l'importanza cruciale del Congresso di Parigi è enorme, tanto in ambito europeo, poiché dette forze alla prima forma di coalizione di Stati europei, che si erano alleati con l'Impero ottomano contro la Russia, quanto in ambito islamico, poiché portò la Sublime Porta a far parte della Società delle Nazioni, ex art. 7 del Trattato, firmato durante il citato Congresso, che stabilisce che le Nazioni europee "dichiarano la Sublime Porta ammessa a partecipare ai vantaggi del diritto pubblico e del concerto Europeo. I Sovrani si impegnano a rispettare l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Impero ottomano".

<sup>7</sup> Il Comitato internazionale permanente di soccorso ai soldati feriti, nato a seguito della battaglia di Solferino del 1859, convocò una conferenza a Ginevra nel 1863, alla quale parteciparono 31 rappresentanti di 16 governi e 4 organizzazioni private. Al termine di questa conferenza furono adottate dieci risoluzioni che determinarono la costituzione di società di volontari per affiancare il servizio sanitario militare, la neutralità del personale medico, e l'adozione del simbolo della croce rossa su fondo bianco per distinguere il personale sanitario dai membri dell'esercito. Una seconda conferenza, convocata nel 1864 sempre a Ginevra, portò all'elaborazione di una Convenzione per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna (vedasi nota successiva).

<sup>8</sup> Di fondamentale importanza, poiché rappresenta il primo accordo multilaterale di durata illimitata applicabile ai conflitti armati, concluso in tempo di pace ed aperto alla firma di tutti gli Stati.

Stato islamico; differentemente dal diritto internazionale, esso non costituisce un sistema di regole separato, trovando il suo principale fondamento nel Corano e nella *sunna*.<sup>9</sup>

Ma in cosa consiste il diritto penale internazionale?

Ogni comportamento lesivo dei beni giuridici propri della comunità internazionale, ovverosia quegli interessi il cui significato di valore supera i confini di un singolo ordinamento nazionale, può integrare un reato transnazionale e, per tale motivo, fa nascere l'esigenza in tutti gli Stati di realizzare collettivamente adeguate forme di reazione, anche solo alla messa in pericolo dei valori primari salvaguardati.

Storicamente, nozioni quali valori fondamentali, beni giuridici, interessi generali, comunità internazionale ed esigenze comuni a tutti gli Stati, sono concetti che non hanno avuto la stessa portata e rilevanza negli ordinamenti giuridici. Difatti, nel corso della storia processuale regionale e mondiale, essi sono risultati entità fluttuanti, tanto per il grado di attenzione quanto per le modalità attuative loro riservate e soltanto recentemente hanno diffusamente interessato, in senso coinvolgente e coincidente, la comunità degli Stati.

Alcune condotte risultano talmente efferate da generare un generale innalzamento dell'allarme sociale ed è proprio la reazione che certi delitti determinano su scala internazionale che non permette alla comunità degli Stati di consentire che essi vadano impuniti. Il diritto penale internazionale assorbe così tali condotte nella propria sfera, definendo le norme incriminatrici secondo criteri generali e prescindendo dalle previsioni dei diritti interni, istituisce organi per la scoperta di quei reati, crea istituzioni per la loro repressione e persecuzione su base internazionale e vigila sull'esecuzione delle pene, andando sostanzialmente a strutturare la giustizia internazionale. Va precisato come, sul piano internazionalistico, la nozione di diritto penale internazionale è univocamente inquadrata;<sup>10</sup> diversamente, nell'ordinamento italiano la dot-

<sup>9</sup> Per una ampia visione della sistemizzazione del diritto internazionale islamico, si rinvia a KHADDURI, *War and peace in the Law of islam*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1955. Per un approccio al diritto penale internazionale islamico, si consulti MALEKIAN, *The concept of islamic international criminal law. A comparative study*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff-Kluwer Academic Publishers Group, London, 1994.

<sup>10</sup> Sul concetto oramai "classico" del diritto penale internazionale, nell'ottica sovranazionale, e sulla "crescente domanda di giustizia penale internazionale" si rinvia a AA.VV., *Problemi attuali della giustizia penale internazionale* (a cura di CASSESE-CHIAVARIODE FRANCESCO), Giappichelli, Torino, 2005; BASSIOUNI, *International Criminal Law*, Transnational Publisher, New York, III, 1987; "Il diritto penale internazionale: contenuto e scopo nel suo sviluppo storico", in *Giustizia penale*, 1979, I, 55; *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico*, Giuffrè, Milano, 1999; DELMAS MARTY-CASSESE, *Crimes internationaux et juridictions internationales*, P.U.F., Paris, 2002;

trina tende ad operare una differenziazione concettuale tra la nozione di diritto penale internazionale – inteso come branca particolare del diritto penale interno disciplinante situazioni giuridiche connotate dalla presenza di elementi estranei all’ordinamento nazionale quali i rapporti con i diritti stranieri e con le giurisdizioni straniere – e quella di diritto internazionale penale nel quale la precedenza data all’aggettivo “internazionale” vuole sottolineare che si tratta appunto di un ramo del diritto internazionale, concernente le responsabilità penali degli individui (e secondo alcuni anche degli Stati) in relazione alle norme di diritto internazionale.<sup>11</sup>

Va anche precisato che una nutrita parte della dottrina, trattando del diritto penale internazionale, si riferisce oramai abitualmente anche al diritto internazionale umanitario e ai suoi principi. Tale assonanza terminologica trova riscontri anche nei documenti del Comitato internazionale della Croce Rossa e nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, concernenti i Tribunali internazionali *ad hoc* di più recente istituzione. È pacifico che i suoi strumenti principali siano da identificarsi nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei loro protocolli addizionali del 1977, oltre che, in certa misura, nel diritto consuetudinario. Questa nozione non è ancora del tutto ben delimitata nei suoi confini, ma in ogni caso non può essere negato come anche il diritto internazionale umanitario, negli aspetti che hanno rilievo penale, faccia parte del diritto penale internazionale.

La tematica del diritto internazionale umanitario si è affermata dopo la seconda guerra mondiale soprattutto per l’uso frequente che ne fanno i giuristi del Comitato Internazionale della Croce Rossa nell’elaborazione dei progetti preparatori a quelle che diventeranno le Convenzioni di Ginevra del 1949. La materia è andata a definire l’insieme delle regole e dei principi posti a salvaguardia in tutti i tempi e in tutte le circostanze dei diritti essenziali e della dignità della persona umana. Il diritto internazionale umanitario, in senso ampio, è costituito dall’insieme delle “disposizioni giuridiche internazionali, convenzionali o consuetudinarie, che assicurano il rispetto della persona umana e il suo benessere”.<sup>12</sup> Esso comprende dunque il diritto della guerra e i diritti dell’uomo, ovverosia tutte le norme che stabiliscono diritti e doveri dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e li-

FISHER-KRESS-ROLF LUDER, *International and national prosecution of crimes under international law: current developments*, Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin, 2001; HUET-KOERING JOULIN, *Droit pénal international*, P.U.F., Paris, 2001; LOMBOIS, *Droit pénal international*, Dalloz, Paris, 1971; VASSALLI, *La giustizia penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 1995.

<sup>11</sup> Così, tra gli altri, MANTOVANI, *Diritto penale - parte generale*, CEDAM, Padova, 2001.

<sup>12</sup> COURSIER, “Définition du droit humanitaire”, in *Annuaire français de droit international*, 1955, pp. 223 e ss, traduzione nostra.

mitano la libertà nella scelta dei mezzi e metodi di combattimento, tutte le norme miranti a salvaguardare i militari posti fuori combattimento e i non belligeranti, come anche la legislazione che si prefigge di garantire in tutti i tempi agli individui la possibilità di godere di diritti e libertà fondamentali.

Parte della dottrina accoglie una nozione ampia di diritto dei conflitti armati, ricomprendente un diritto bellico propriamente detto ed un diritto umanitario mirante alla salvaguardia dei militari fuori combattimento e dei civili che non partecipano alle ostilità e, dunque, dei diritti umani, il cui fine primario è la tutela della vita, della dignità e dei beni di individui e gruppi che versano in situazioni di grave necessità e di grave pericolo.<sup>13</sup> Un'altra parte della dottrina identifica il diritto internazionale umanitario con il diritto bellico, in linea con la definizione fornita dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, secondo il quale il diritto internazionale bellico è l'insieme delle regole di origine convenzionale o consuetudinaria, destinate a regolamentare i problemi umanitari derivanti direttamente dai conflitti armati, internazionali o regionali, che limitano, per ragioni umanitarie, il diritto delle parti del conflitto di scegliere liberamente i mezzi e metodi di guerra o che proteggono le persone o i beni, coinvolti o che possano essere coinvolti nel conflitto. Altra posizione dottrina ne limita ulteriormente il campo di applicazione relegandolo a branca del diritto della guerra o dei conflitti armati che ha lo scopo di proteggere gli individui che sono stati messi fuori combattimento o che non prendono parte al conflitto, e di assicurare che siano trattati umanamente.<sup>14</sup> Attualmente la comunità internazionale e la dottrina dominante utilizzano la locuzione "diritto internazionale umanitario" per indicare il diritto bellico nella sua accezione complessiva generale, sottolineando come il diritto internazionale umanitario non si occupi delle questioni geopolitiche scatenanti il conflitto (lo *jus ad bellum* del diritto romano) ma unicamente della regolamentazione e della disciplina della condotta delle ostilità (*jus in bello*), a prescindere dal motivo per cui esse hanno avuto inizio.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> GREPPI, "Diritto internazionale umanitario dei conflitti armati e diritti umani: profili di una convergenza", in *La Comunità Internazionale*, 1/1996, pp. 475 e ss.

<sup>14</sup> SCHINDLER, "Le Comité International de la Croix Rouge et les droits de l'homme", in *Revue Internationale de la Croix Rouge*, 1979, pp. 3 e ss.

<sup>15</sup> Si vedano GREPPI, "Diritto internazionale umanitario dei conflitti armati e diritti umani: profili di una convergenza", cit., p. 483; NAHLIK, "Droit dit 'de Genève' et droit 'de La Haye': unicité ou dualité", in *Annuaire français de droit international*, 1978, pp. 9 e ss.; VENTURINI, "Relazione sistematica fra diritto internazionale umanitario e diritti dell'uomo", in *Atti del convegno "Il rispetto dei diritti dell'uomo in tempo di emergenza e di conflitto armato"*, Ischia, 1996, p. 1; VERRI, *Appunti di diritto bellico*, Edizioni speciali della "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", Roma 1982, p. 6.



Delimitato l'ambito definitorio, normativo ed applicativo del diritto penale internazionale e di quello umanitario, per inquadrare le nozioni di sistema e di giustizia penali internazionali deve farsi riferimento a quel gruppo di norme, sostanziali e processuali, istituite dal diritto internazionale o in suo nome, rivolte alla scoperta, persecuzione e punizione dei crimini transnazionali, la cui illiceità è prevista in dettami o in principi del diritto penale internazionale e la cui gravità è tale, per l'orrore che essa determina o per la vastità del pericolo che essa provoca nel mondo, da interessare l'intera comunità degli Stati.

A tutta prima, sembrerebbe più corretto definire gli organi di giustizia tesi alla repressione dei crimini *jura gentium* come giustizia transnazionale, essendo appunto preposti al contrasto di questa specifica forma di criminalità. Pur tuttavia, mentre una tale definizione appare quanto mai appropriata per le fattispecie di reato, stante la loro peculiare caratteristica di estrema dinamicità e correlata capacità di attraversare le Nazioni e connettere persone e beni, transitando attraverso molteplici territori indipendentemente dai confini fisici e giuridici degli Stati sovrani, non altrettanto può dirsi in riferimento all'attività giurisdizionale. Difatti, la specificità di questi organi di giustizia sta proprio nella capacità di collegare le Nazioni e relazionare i loro Stati-apparato, non nel senso partitivo di "oltre" quanto piuttosto nel senso relazionale e di collegamento.

Definite quindi le nozioni di sistema, diritto e giustizia penale internazionale ed in attesa di analizzare nel dettaglio quella di reato transnazionale, bisogna analizzare la natura dei rapporti intercorrenti tra la capacità potestativa giurisdizionale propria degli Stati nazionali ovvero delle comunità o confederazioni tra Stati (UE, Usa o Csi) e quella devoluta al sistema sovranazionale.

L'ordinario criterio selettivo di competenza per i fatti penalmente rilevanti è quello del foro del commesso reato. Gli organi giurisdizionali di uno Stato esercitano normalmente la loro potestà giurisdizionale su tutte le attività criminali poste in essere all'interno dei confini nazionali. Tuttavia, questa regola attributiva della competenza territoriale può talvolta risultare di difficile applicazione proprio in relazione alle fattispecie transnazionali, che risultano connotate da una formazione complessa e progressiva, commesse in uno Stato ma la cui ideazione, preparazione, organizzazione, direzione e controllo vengano effettuati anche in altri Stati o i cui effetti si riverberino in altre realtà territoriali, determinando così una sostanziale difficoltà nell'individuazione del foro astrattamente competente a giudicare. Inoltre, l'attribuzione al giudice interno della competenza a reprimere i *delicta jura gentium*, individuato quale espressione del principio del giudice

naturale,<sup>16</sup> potrebbe di fatto risultare inadeguata o addirittura nociva e ciò per molteplici fattori, tra i quali la possibile dipendenza e conseguente parzialità dei giudici interni rispetto ai poteri politici, economici e religiosi; la arretratezza economica, sociale e culturale di talune comunità statali; la inefficienza di certi sistemi giudiziari nazionali. L'interesse alla creazione di una Corte Penale Internazionale deriva dalle caratteristiche inerenti a tale istituzione. In teoria, un tribunale penale sovranazionale è il giudice naturale dei crimini internazionali, nello stesso modo in cui, negli ordinamenti interni, le controversie vengono distribuite fra diversi tribunali a seconda della materia in questione (penale, civile, amministrativa ecc.). Il giudice speciale competente per conoscere delle violazioni del diritto penale internazionale ha normalmente, a differenza dei giudici nazionali, una migliore conoscenza delle norme applicabili a questi crimini. D'altra parte, una Corte Penale Internazionale, a condizione che sia dotata delle garanzie d'imparzialità e di indipendenza che devono essere assicurate ad un organo giudiziario in base ai principi democratici, è un'istituzione più neutra di un tribunale interno, maggiormente suscettibile di essere condizionato da considerazioni politiche nell'esercizio della sua funzione.

Questi fattori meritano una breve trattazione.

Attraverso l'istituzione di tribunali penali internazionali si tende in primo luogo a prevenire ogni forma di vendetta e ad evitare che vengano celebrati giudizi senza il rispetto dei corollari di terzietà ed imparzialità, poiché i singoli giudici o l'intero ufficio giudicante, qualora appartenenti allo Stato coinvolto *latu sensu* nel reato, potrebbero avere gravi sentimenti di inimicizia nei confronti degli imputati e non attuare un opportuno distacco verso il fatto e le modalità commissive. Se ad esempio si pensa ai crimini di guerra o contro l'umanità, c'è il rischio (più volte concretizzatosi nel fluire del secolo scorso) che il nuovo regime politico dello Stato territoriale o la fazione risultata vincitrice dal conflitto e che più da vicino ha vissuto il dramma delle ostilità o della violazione sistematica dei diritti umani, nel giudicare i crimini commessi dalla parte avversa si faccia trasportare da sentimenti di ritorsione e di rivalsa. A ben vedere, la storia anche contemporanea dimostra come sia concreta la possibilità che, una volta rovesciato il regime che aveva ordinato, autorizzato o tollerato quei crimini, o durante il quale i crimini stessi erano stati commessi, possano prevalere motivi di vendetta o comunque di odio politico tali da non garantire una applicazione equa ed imparziale della legge.

<sup>16</sup> Intesa secondo l'accezione medioevale di giudice più vicino, preventivamente individuato quale organo competente per il giudizio, ed anche organo cui era attribuito il potere di spostamento della competenza.

Inoltre, l'attività giurisdizionale affidata ai singoli Stati andrebbe a sminuire la rilevanza generale delle condotte delittuose. I crimini transnazionali sono tali proprio perché il loro carattere sistematico e l'entità dell'offesa da essi recata non toccano solo la sfera personale degli individui, poiché violano ed attentano a beni considerati essenziali per l'intera umanità. Se è un solo Stato a perseguirli, la loro gravità rischia di essere svalutata. È l'intera comunità internazionale che vuole garantirsi da tali condotte, attivando la giurisdizione, e non soltanto un singolo Stato o una sola comunità di persone.

Ulteriore motivo per preferire alle giurisdizioni nazionali quelle sovranazionali è quello dato dalla necessità di evitare le possibili stasi o inerzie giudiziarie, determinate dalla mancanza di coinvolgimento nella vicenda o da un disinteresse nell'esercizio dell'azione penale. E questa ragion d'essere può avere diverse motivazioni. La mancanza di risolutezza da parte della giustizia nazionale fino a che il regime politico di cui i crimini in questione siano stati l'emanazione sia ancora vigente e i mandanti di quei crimini detengano ancora il potere; la scarsa affidabilità della giustizia stessa, anche dopo l'avvicendamento politico, per una spiegabile propensione della stessa a proteggere persone appartenenti alla propria comunità nazionale ancorché presunte colpevoli di gravi crimini interessanti l'ordine internazionale. Di contro, l'esistenza di un organo giurisdizionale internazionale permetterebbe che l'azione penale venga così ad essere esercitata anche quando lo Stato del *locus commissi delicti* non ha interesse a farlo. È, questa, una ragione di non secondaria importanza, poiché l'impunità determinata da una inazione nella persecuzione di reati particolarmente odiosi può ingenerare una mancata pacificazione dei territori teatro di tali vicende e delle popolazioni coinvolte, determinando il rischio di ingenerare vendette e reazioni violente in capo a coloro che dei crimini sono stati le vittime.

Un'altra ragione è costituita dal fatto che alcuni Stati non sono dotati di risorse efficienti e sufficienti per perseguire i crimini transnazionali. La particolare dinamicità territoriale di queste condotte porta spesso ad esplicitare i loro effetti in più Stati, così come in diverse Nazioni possono ritrovarsi divisi gli autori, i testimoni e le vittime. Per perseguire tali crimini le capacità di indagine di un singolo Stato sono il più delle volte insufficienti e, comunque, si scontrano con l'atavica volontà degli altri Stati di non subire limitazioni di sovranità o ingerenze investigative di uno Stato terzo o di un organismo internazionale. La persecuzione di queste fattispecie ad opera di un organismo giurisdizionale internazionale dotato di mezzi finanziari sufficienti e di un apparato esecutivo adeguato alla natura internazionale delle indagini offrirebbe certamente maggiori garanzie di effettività ed efficienza. "L'impunità di fatto garantita agli autori di simili crimini a causa dell'i-

inefficienza dei sistemi giudiziari nazionali è stata messa ben in luce dalle riflessioni svolte, nell'ottobre del 1996, durante il convegno organizzato da Amnesty International, dall'allora Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, José Ayala Lasso, secondo il quale 'è una crudele ironia che un individuo abbia più possibilità di essere processato e giudicato per aver ucciso un uomo che per averne uccisi centomila'<sup>17</sup>.

Le possibili limitazioni alla giurisdizione, determinate dall'azione dei giudici nazionali, correlate alla precisa volontà di non lasciare impunte le responsabilità per la commissione di crimini particolarmente "odiosi", hanno indotto l'intera comunità delle Nazioni a non ritenere sufficiente in determinate situazioni la giurisdizione dei giudici nazionali ed a interrogarsi sulla necessità di costituire forme di giurisdizione che superassero quelle degli ordinamenti interni, strutturate quindi in senso internazionalistico.

Tale esigenza si era già radicata in tempi risalenti. Difatti, nel 1474 venne istituita una corte internazionale che processò e condannò a morte un soggetto, ritenuto responsabile di gravi crimini commessi in tempo di guerra, non definiti da norme interne ma da principi internazionali diffusamente riconosciuti. Questo precedente risulta indicativo non solo per la particolare composizione del collegio giudicante, ma anche per la tipologia delle condotte accertate, la cui atrocità aveva fatto nascere l'esigenza della giurisdizione di un Tribunale *ad hoc*, a composizione internazionalistica.<sup>18</sup>

È però soltanto a partire dalla seconda metà del XIX secolo che prendono concretamente corpo i progetti di istituzione di Tribunali penali internazionali. Al termine della guerra franco-prussiana del 1870, si avanzò la proposta di istituire un Tribunale penale internazionale che punisse le violazioni della Convenzione di Vienna del 1864. La proposta si concretizzò in un progetto di convenzione istitutiva del Tribunale, elaborato nell'ambito di

<sup>17</sup> Così PALMA, "Il diritto internazionale penale e la giurisdizione internazionale", in *Diritto&Diritti*, rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet, 7/2002.

<sup>18</sup> Diversi sono gli autori che si riportano a questo episodio storico del 1474, in cui Peter von Hagenbach fu riconosciuto colpevole e condannato da una corte a composizione mista per vari delitti commessi in violazione delle leggi di Dio e dell'uomo nel periodo in cui aveva occupato la città tedesca di Breisach, descrivendolo come prima forma di giustizia internazionale attivata per la repressione dei crimini *jura gentium*. Tra gli altri, si segnalano BASSIOUNI, "From Versailles to Rwanda in Seventy-Five Years: The Need to Establish a Permanent International Criminal Court", in *Harvard Human Rights Journal*, X, 10, 1997; GREPPI, "The evolution of individual criminal responsibility under international law", in *International Review of the Red Cross*, 1999, 531-534; SCHWARZENBERGER, *International Law as Applied by International Courts and Tribunals: The Law of Armed Conflict*, II, Stevens & Sons Limited, London, 1968, p. 463; WELLS, *War Crimes and Laws of War*, University Press of America, Lanham, 1990, p. 93.